

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05553

Del: 16/07/2024

Esecutivo Da: 16/07/2024

Proponente: Direzione Ambiente - E.Q. Gestione del Verde Quartiere 1

### OGGETTO:

Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale” - Lotto 1 Quartiere 1- Autorizzazione al subappalto di una parte del servizio relativo al contratto attuativo n. 9 a favore di Bigalli Libero S.r.l (cod. ben. 1845)

### IL RESPONSABILE

#### E.Q. GESTIONE DEL VERDE QUARTIERE 1

### Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione n. 49 del 27 febbraio 2024 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026;
- la Deliberazione n. 111 del 26.03.24, della Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione."
- la Determina Dirigenziale n. 11297/23 con la quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Responsabile E.Q. Quartiere 1 e Giardini Storici;

**Preso atto che** nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, annualità 2022, al codice CUI S01307110484202100172, è stato inserito l'intervento denominato "*Quartiere 5 Accordo Quadro per manutenzione aree verdi del Comune di Firenze - Verde Orizzontale - Durata 4 anni*";

**Considerato che:**

- con DD n. 699/22 del 10.02.22, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/16, è stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/16 di "*Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale*" della durata 4 anni, suddiviso in cinque lotti funzionali (CIG: **909034452D**, 90903699CD, 9090394E6D, 909042258B, 9090453F1D) approvando gli elaborati tecnici e di gara, tra cui il bando ed il disciplinare;

- in data 16.02.22 a cura delle Direzione Ambiente è stata avviata la procedura aperta n. 002438/22 per l'aggiudicazione del suddetto Accordo Quadro, utilizzando il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, Piattaforma S.T.A.R.T.;
- a seguito dell'espletamento della suddetta procedura aperta, per il **Lotto 1 Quartiere 1** è risultato aggiudicatario **AVR S.p.A.**, con sede legale in Roma via F. Tensi 116, C.F. 00787010586, P.I. 00931311005, con un punteggio con un punteggio tecnico pari a 61,30, un punteggio economico pari a 16,40 e un ribasso del 19,990% - per l'importo di euro 1.680.000,00, di cui euro 50.000,00 per costi della sicurezza, oltre IVA 22%, come da Determinazione Dirigenziale n. 2758/2022;
- con DD n. 3874/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 1 al tale operatore economico AVR S.P.A. di importo complessivo pari ad € 200.000,00;
- - con DD n 10194/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 2 al medesimo aggiudicatario, per un importo complessivo pari a € 82.753,00 , inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%;
- -con DD n. 10195/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 3 al suindicato aggiudicatario per un importo complessivo pari ad €. 20.398,40;
- - con DD n. 3825/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 4 al medesimo operatore economico, per un importo complessivo pari ad € 80.000,00 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%, ed arrotondamento di € 0,01);
- - con DD n. 5968/23 al predetto aggiudicatario è stato affidato il contratto attuativo n. 5 per un importo complessivo pari a € 34.035,08 ;

- con DD n. 7523/23 ad AVR spa è stato affidato il contratto attuativo n. 6 per un importo complessivo pari a € 139.999,99 ;
- con DD n. 8864/23 al predetto aggiudicatario è stato affidato il contratto attuativo n. 7 per un importo complessivo pari ad €. 60.000,00;
- con DD n. 783/24 è stato affidato al predetto aggiudicatario il contratto attuativo n. 8 per un importo complessivo pari ad € 196.482,22
- con DD n. 3691/24 è stato affidato al predetto aggiudicatario il contratto attuativo n. 9 per un importo complessivo pari ad € 28.158,65

**Tenuto conto** che l'aggiudicatario aveva manifestato nell'offerta la volontà di subappaltare le opere di cui trattasi;

**Visti:**

-l'istanza acquisita al Protocollo Generale n. 220897/24 del 28/06/2024, con cui AVR S.p.A. ha inoltrato la richiesta di autorizzazione al subappalto di una quota dell'importo del servizio del contratto attuativo n. 9 a favore dell'operatore economico **Bigalli Libero S.r.l** con sede in Dicomano (FI)via di Rimaggio, 51 P.I. e C.F. 05179200489

- il contratto di subappalto di cui al Protocollo Generale n. 215303/24 del 25/06/2024 in cui vi è specificato che le lavorazioni oggetto di tale contratto riguardano lavori rientranti nella categoria OS 24 nello specifico il taglio erba e potatura siepi (presso scuole, parchi, piazze, giardini e viali di competenza della Direzione Ambiente), irrigazione alberi ed aiuole e messa a dimora di piante, per un importo previsto di € 10.000,00 (diecimila/00) di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 500,00 (cinquecento/00) e che nel sopracitato contratto è espressamente indicata la clausola che le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto,

**Rilevato che:**

- in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite;
- tale rinuncia è conforme alle disposizioni di cui al Comunicato del Presidente del 25.11.20 con cui ANAC ha fornito, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13,

lett. a) del Decreto Legislativo 50/16 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa;

- in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lett. c) D. Lgs. 50/16, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, come disposto dall'art. 105 c. 14 D.Lgs. 50/16;
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- sarà cura del DEC provvedere alla verifica del mantenimento dell'effettiva applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- è onere del DEC, al momento di ogni pagamento a favore dell'appaltatore e del subappaltatore la verifica degli adempimenti descritti in narrativa, e di cui al punto precedente;
- l'attività di cui trattasi è disciplinata dal D.Lgs. 50/16 e che i pagamenti inerenti al presente subappalto verranno effettuati dall'aggiudicatario, previa presentazione di regolare fatturazione;

**Dato atto:**

- che è stato dichiarato da parte del subappaltatore il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i., e che i relativi controlli si sono conclusi con esito positivo;

- dell'idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/16;

- che, ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/16, la richiesta di subappalto conteneva apposita dichiarazione dell'appaltatore circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con

l'impresa subappaltatrice;

- che il **CIG** del contratto attuativo n. 9 è : **A0592B8E64**;

**Preso atto** che, in conformità a quanto stabilito dalla normativa antimafia e alla *"Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici"* approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16.07.19 e sottoscritta in data 10.10.19 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, non emergono cause ostative all'autorizzazione del subappalto in oggetto essendo l'importo del subappalto inferiore ai 150.000 euro e che il subappaltatore è iscritto nella *White list* della Prefettura di Firenze;

**Considerato** che il DEC ed il RUP, nella Verifica Tecnica del 09/07/2024, allegata quale parte integrante del presente atto, hanno accertato il pieno rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 80 del D.lgs 50/16 e s.m.i., dal D.lgs. 81/08 e dalle norme regionali in vigore in materia;

**Preso atto** che la sopra citata Verifica Tecnica riporta, per mero errore materiale, nella tabella riepilogativa dell'ammontare del Contratto Attuativo la dicitura "Totale contratto attuativo n.8" mentre correttamente trattasi del Contratto Attuativo n.9

**Ritenuto** di autorizzare il subappalto nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. n. 267/00;

**Dato atto, altresì, che** il Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura è il sottoscritto Ing. Marco Giuseppi, Responsabile E.Q. Gestione del Verde Quartiere 1 del Comune di Firenze il quale, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/90, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31.03.14 dichiara che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento;

- analoga dichiarazione circa l'assenza del conflitto di interessi è stata rilasciata dal

DEC D.ssa Rosanna Sardanelli, conservata agli atti di questo ufficio;

**Visto** il Regolamento di cui al D.M. 49/18 di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dell'Esecuzione;

**Richiamati:**

- i principi e le disposizioni del D. Lgs. 33/13 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

-le disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione 2023/2025, confluito a seguito del DL n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, e del DM n.132 del 30.6.2022 nella Sezione n. 2 *“Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione “2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09.05.23;*

**Visti, altresì:**

- il D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.

- l'art. 107 D.lgs. n. 267/00;

- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

- l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di autorizzare nell'ambito dell'“*Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale -Quartiere 1*”, il subappalto di una quota dell'importo del servizio del contratto attuativo n. 9 CIG Derivato A0592B8E64 all'operatore economico **Bigalli Libero S.r.l** con sede in Dicomano (FI) via di Rimaggio, 51 P.I. e C.F. 05179200489 (**cod.ben 1845**) al fine di eseguire gli interventi di manutenzione delle aree verdi sopra richiamate, ricadenti nell'ambito del Quartiere 1 del Comune di Firenze, per un importo previsto pari ad € **10.000,00**, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € **500,00**;
2. di dare atto che in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite;
3. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte di appaltatore e subappaltatore delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n.50/16;
4. di trasmettere il presente atto all'impresa aggiudicataria, all'impresa subappaltatrice, nonché al DEC ed a verificare il rispetto degli adempimenti descritti in narrativa;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Marco Giuseppi, Responsabile E.Q. Gestione del Verde Quartiere 1 del Comune di Firenze

#### ALLEGATI INTEGRANTI

verif\_tecnica\_signed.pdf - 5254a56bc51528732b16ce6de1efcf6c90179cd59266d4cc0598bbca76821098

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Marco Giuseppi**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.